

L'INFORMASOCI DIGITALE

l'InformaSoci 5/25 - Autoriz. Trib. Bologna n. 6533 del 17.2.1986

Redazione: FE.N.I.O.F. - Via P.Miliani 7/A - 40132 Bologna Tel. 051 6650285 - Fax 051 6650283

E mail feniof@feniof.it - Internet www.feniof.it Direttore responsabile Alessandro Bosi



Maggio
2025

F
E
N
.
I
N
.
I
O
.
F



SPECIALE
CCNL

RINNOVATO IL CCNL FE.N.I.O.F.

Informiamo che, in data 20 maggio 2025, la FE.N.I.O.F.-Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri, con l'assistenza del Settore Lavoro, contrattazione e relazioni sindacali di Confcommercio Imprese per l'Italia, e le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Ultrasporti hanno sottoscritto l'**Ipotesi di Accordo di rinnovo per il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre.**

Il CCNL, scaduto in data 31 dicembre 2024, ha durata quadriennale dall' 1° gennaio 2025 al 31 di-cembre 2028.

Con l'**Ipotesi di Accordo di rinnovo** vengono modificati e innovati numerosi istituti, sia di carattere economico che normativo.

Di seguito, per punti, illustriamo le principali novità derivanti dal rinnovo del CCNL.

RELAZIONI SINDACALI

(art. 3)

Sono stati confermati i principi di articolazione degli assetti contrattuali su due livelli: il CCNL e il secondo livello di contrattazione (territoriale o aziendale che sono alternative fra loro e non sovrapposti). Entrambi devono rispettare i criteri stabiliti nei vigenti accordi interconfederali con conseguente obbligo di applicazione del contratto collettivo di lavoro di II livello, ove esistente.

PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO, CONTRASTO ALLE MOLESTIE SESSUALI, CONGEDI PER LE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

(art. 8, art. 9, art. 46)

È stato rafforzato l'art. 9 del CCNL prevedendo ulteriori azioni strategiche demandate al Comitato Pari Opportunità: **diffusione delle informazioni e aumentare la visibilità di tutte le forme di violenza contro le donne** anche attraverso la partecipazione concreta a campagne ed attività; formazione e l'informazione di lavoratori e lavoratrici sui diversi strumenti e meccanismi disponibili per **prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro e la predisposizione di linee guida per la gestione di casi di violenza di genere**.

È stato, inoltre, previsto all'art. 46 **un periodo di 60 giorni di congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere** in aggiunta al congedo già previsto dall'art. 24 c. 1 del d.lgs. 80/2015.

L'art. 8, tra i compiti dell'Osservatorio Nazionale, ha previsto il monitoraggio dei risultati istituzionali afferenti il corretto recepimento della Convenzione ILO n. 190/2019 relativa alle diverse forme di violenza sul lavoro nonché il consolidamento della cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere territoriali ed etniche.

Infine, in applicazione dell'art. 9 della L. n.4/2021 è stato previsto che **nell'ambito dell'elaborazione del Documento di valutazione dei rischi le imprese saranno tenute ad adottare misure di prevenzione e di controllo** volte ad includere le violenze e le molestie, come pure i rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.



MERCATO DEL LAVORO:
CAUSALI DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
E LAVORO STAGIONALE
(art. 12, art. 12 bis e art. 13)

Sono diverse le novità introdotte riguardo ai **contratti a tempo determinato** e più in generale alla disciplina del mercato del lavoro.

In conformità a quanto previsto dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 8/2015 e successive modificazioni **sono state stabilite causali di legittima apposizione del termine**, da dettagliare specificatamente nell'ambito del contratto individuale di lavoro.

In particolare, sulla base del nuovo art. 12 bis, è stata stabilita la stipulazione di contratti a tempo determinato con una durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 36 mesi.

Sono state definite quali causali di legittima apposizione del termine del contratto individuale di lavoro le seguenti condizioni:

- **riduzione impatto ambientale:** lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
- **digitalizzazione:** lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
- **nuove aperture:** lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 36 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/operativa o nel periodo massimo di 36 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttive/operative. In tal caso, come previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015, saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;



- **incremento temporaneo:** lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei conseguenti all'ottenimento di incarichi/commesse/appalti per l'impresa funebre di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 36 mesi;
- **fusione/aggregazione/acquisizione di imprese funebri** per i primi 36 mesi dall'avvio della nuova attività, aggregazione o fusione;
- **necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività lavorativa** ove non sia possibile sopperire con il normale organico.

Si tratta di una ampia casistica di causali che consente di andare incontro alle esigenze di flessibilità delle imprese funebri.

È stata altresì stabilita la **durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato** recependo così le disposizioni del c.d. "Collegato Lavoro" (L. 13 dicembre 2024, n. 203).

L'art. 12 bis prevede che la durata sia pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro ed in ogni caso la durata non potrà essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Contestualmente, in virtù dell'andamento dei decessi che mostra una marcata stagionalità **nei mesi estivi ed invernali**, sono state confermate tutte le disposizioni in materia di lavoro stagionale con **possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, nei periodi 1° novembre - 28 febbraio (29 febbraio negli anni bisestili) e dal 1° giugno al 31 agosto.**



INQUADRAMENTO DEL PERSONALE (art. 19)

Nell'ambito del V livello di inquadramento del personale è stata inserito un nuovo profilo professionale: "i movimentatori manuali del feretro sigillato per i quali non è prevista una particolare preparazione e formazione specifica" e contestualmente è stato stabilito di costituire un'apposita commissione tecnica di confronto sugli aggiornamenti del sistema classificatorio. L'inserimento della figura del c.d. "spallatore" permetterà alle imprese, fatto salvo il personale minimo necroforo regolarmente formato (previsto da tutte le normative regionali di settore), di fare ricorso a lavoratori per i quali non è prevista appunto un'apposita formazione specifica, il cui compito è destinato esclusivamente alla movimentazione manuale del feretro già sigillato: è stata una delle richieste di parte datoriale per andare incontro all'esigenza delle imprese nella ricerca figure di questo tipo.

AUMENTI SALARIALI (art. 48 e allegato 2 al CCNL)

Nell'ambito della durata quadriennale del rinnovo è stato disposto un aumento a regime pari a **200 euro al IV livello di riferimento** da riconoscersi in **4 tranches** (agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027 ed ottobre 2028).

Di seguito la tabella con le tranches e le relative decorrenze:

Livelli	decorrenza 1/8/2025	decorrenza 1/8/2026	decorrenza 1/9/2027	decorrenza 1/10/2028	totale
1	€ 46,18	€ 76,97	€ 76,97	€ 107,76	€ 307,88
2	€ 38,75	€ 64,58	€ 64,58	€ 90,41	€ 258,32
3	€ 33,44	€ 55,73	€ 55,73	€ 78,02	€ 222,92
4s	€ 31,86	€ 53,10	€ 53,10	€ 74,33	€ 212,39
4	€ 30,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 70,00	€ 200,00
5	€ 26,55	€ 44,25	€ 44,25	€ 61,95	€ 177



Si allegano inoltre le nuove tabelle retributive e i relativi minimi:

Minimi contrattuali da agosto 2025

Livelli	paga base	contingenza + EDR	totale mensile
1	€ 1.715,45	€ 538,76	€ 2.254,21
2	€ 1.439,22	€ 532,52	€ 1.971,74
3	€ 1.241,98	€ 528,15	€ 1.770,13
4s	€ 1.183,33	€ 525,93	€ 1.709,26
4	€ 1.114,32	€ 525,88	€ 1.640,20
5	€ 986,14	€ 523,13	€ 1.509,27



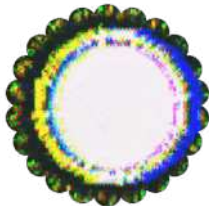
Minimi contrattuali da agosto 2026

Livelli	paga base	contingenza + EDR	totale mensile
1	€ 1.792,43	€ 538,76	€ 2.331,19
2	€ 1.503,80	€ 532,52	€ 2.036,32
3	€ 1.297,70	€ 528,15	€ 1.825,85
4s	€ 1.236,42	€ 525,93	€ 1.762,35
4	€ 1.164,32	€ 525,88	€ 1.690,20
5	€ 1030,39	€ 523,13	€ 1.553,52



Minimi contrattuali da settembre 2027

Livelli	paga base	contingenza + EDR	totale mensile
1	€ 1.869,40	€ 538,76	€ 2.408,16
2	€ 1.568,37	€ 532,52	€ 2.100,89
3	€ 1.353,43	€ 528,15	€ 1.881,58
4s	€ 1.289,52	€ 525,93	€ 1.815,45
4	€ 1.214,32	€ 525,88	€ 1.740,20
5	€ 1.074,64	€ 523,13	€ 1.597,77



Minimi contrattuali da ottobre 2028

Livelli	paga base	contingenza + EDR	totale mensile
1	€ 1.977,16	€ 538,76	€ 2.515,92
2	€ 1.658,78	€ 532,52	€ 2.191,30
3	€ 1.431,45	€ 528,15	€ 1.959,60
4s	€ 1.363,86	€ 525,93	€ 1.889,79
4	€ 1.284,32	€ 525,88	€ 1.810,20
5	€ 1.136,58	€ 523,13	€ 1.659,71



LAVORO DOMENICALE (art. 26)

È stato previsto l'innalzamento dell'**indennità del lavoro domenicale da 4,65€ a 6,15€** a far data dalla sottoscrizione del CCNL (indennità che era rimasta immutata dal 1995).

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (art. 54)

È stato inoltre posto un **importante chiarimento** normativo alla reperibilità, molto utilizzata nell'ambito del settore funebre, che aveva dato adito ad incertezze interpretative.

Si è stabilito che, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003, **per periodo intercorrente tra la chiamata a prestare l'attività lavorativa e l'inizio della stessa si applica la regola generale secondo cui il tempo impiegato per recarsi sul posto di lavoro non si considera come orario di lavoro effettivo.**

PERMESSI (art. 31)

Ulteriore importante chiarimento normativo è stato posto al **congedo matrimoniale** specificando che i **15 giorni spettanti siano di calendario** e non lavorativi.

Infatti, l'assenza di specifica aveva dato adito a numerose incertezze per le aziende e per i lavoratori che ne facessero richiesta.

Sono stati previsti, inoltre, **12 giorni di permessi** per i lavoratori studenti finalizzati al conseguimento del **diploma di laurea**.

MALATTIA (art. 39)

La norma contrattuale, nel confermare la misura dell'indennità di malattia per le assenze dal 1 al 180 giorno, ha previsto che l'integrazione dell'**indennità INPS dovrà raggiungere il 70%** della retribuzione per i periodi di malattia dal 181 giorno al 270 giorno.

Inoltre, a maggior tutela delle categorie di lavoratori con **grado di invalidità superiore al 67%** è stato previsto il prolungamento del periodo di **conservazione del posto fino a 18 mesi nell'arco dei 36 mesi consecutivi.**



TUTELA DELLA GENITORIALITÀ (art. 44)

L'art. 44 sulla genitorialità è stato completamente adeguato alle nuove disposizioni normative del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 ed è stata recepita contrattualmente la possibilità per il **padre lavoratore dipendente di fruire dei 10 giorni di congedo obbligatorio** ai sensi dell'art. 27 bis del suddetto d.lgs..

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA, BILATERALITÀ E NORMATIVA QUADRI (art. 20, art. 66)

Analogamente a quanto fatto in altri CCNL sono stati **rafforzati gli elementi di welfare e bilateralità prevedendo un aumento, a decorrere dal 1° luglio 2025, pari a 3 euro a carico del datore di lavoro** quale contributo obbligatorio a favore di Fondo Est per l'assistenza sanitaria integrativa.

Sono state, inoltre, previste delle dichiarazioni di intenti riguardanti la valorizzazione dell'apporto dei Quadri, sempre più presenti nelle imprese strutturate del settore: da un lato con l'obiettivo di realizzare adeguati investimenti formativi tramite Quadrifor e dall'altro con Quas per quanto riguarda l'assistenza sanitaria integrativa.

SALUTE, SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITÀ USURANTI (art. 68 e allegato 3 al CCNL)

In applicazione degli all'art. 167 e 168 del d.lgs 81/2008, con particolare riferimento alla **movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)**, è stata disposta l'adozione di misure organizzative necessarie e il ricorso a mezzi e attrezzature idonee ad evitare a lavoratori, impiegati in attività ad alta frequenza e ripetitive, rischi inerenti alla MMC e patologie da sovraccarico biomeccanico, considerando, in modo integrato anche l'allegato XXXIII del D.Lgs.81/08, predisponendo adeguati **percorsi continuativi d'informazione, formazione e addestramento**.

Nell'ambito dell'avviso comune in materia di **attività particolarmente usuranti** di cui all' art. 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999 **le Parti hanno condiviso di far rientrare tra le predette attività anche quelle relative agli impiegati addetti all'organizzazione diurna e notturna dei servizi funebri**.

COPIA DELL'IPOTESI DI ACCORDO SOTTOSCRITTA TRA LA FENIOF/CONFCOMMERCIO ED I SINDACATI FILT-CGIL, FIT-CISL E UIL TRASPORTI IN DATA 20 MAGGIO 2025

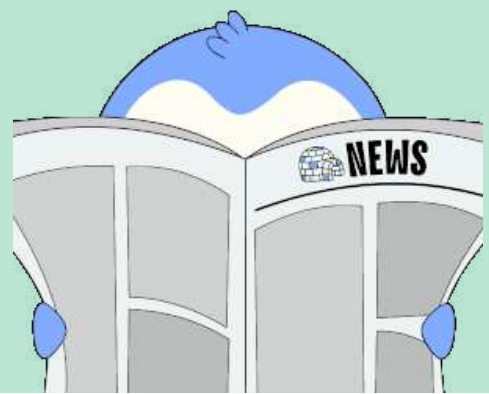


REGIONE PUGLIA: EMANATA IMPORTANTE CIRCOLARE CON GLI INDIRIZZI OPERATIVI DELLA NORMATIVA REGIONALE

A seguito di una serie di interlocuzioni intercorse tra la FENIOF e la Regione Puglia, quest'ultima, ad opera del "Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, sezione promozione della salute e del benessere, servizio promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", in data 27 maggio 2025 **ha diramato una importante Circolare** recante gli indirizzi operativi per l'applicazione uniforme sul territorio regionale della vigente normativa di cui alla L.R. n.34/2008 e R.R. n.8/2015.

Tale Circolare era stata **fortemente sollecitata dalla FENIOF** che, attraverso segnalazioni pervenute dai propri associati pugliesi, lamentava difformi criteri di applicazione della normativa e soggettive valutazioni dei requisiti di imprese funebri e strutture del commiato da parte di Comuni e ASL. La FENIOF aveva dunque proposto l'adozione di un testo che riassume agli Enti preposti ai controlli le disposizioni di legge vigenti affinché potessero essere svolte correttamente le **attività di vigilanza e controllo** su tutto il territorio pugliese.

Con tale testo la Regione Puglia non solo ha specificato le disposizioni normative ma, con l'occasione, ha altresì fornito **indicazioni e chiarimenti ai numerosi quesiti ricevuti** in ordine alla legge e regolamento regionale sia sui requisiti delle imprese funebri che sui requisiti logistici ed impiantistici che devono possedere le strutture per il commiato.



La Circolare regionale suddetta è intervenuta su 4 punti fondamentali:

1. Attività funebre

Si pone in evidenza quanto prescritto dell'art. 15 della L.R. n. 34/2008 e degli artt. 8, 16 e 17 del R.R. n. 8/2015, di cui di seguito.

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo quanto previsto dall'art. 15 del R.R. 8/2015. L'autorizzazione all'esercizio di attività funebre viene rilasciata sulla base dei requisiti individuati da apposito regolamento comunale.

Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:

- a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre, verificato annualmente da parte dell'ASL, e di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
- b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si richiede l'autorizzazione;
- c) quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa;
- d) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa.



I requisiti di cui ai precedenti punti a) e c) si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al paragrafo precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati e numero dei servizi svolti. Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

Il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre, devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.



2. Strutture per il commiato

Si pone in evidenza quanto prescritto dall'art. 17 della L.R. n. 34/2008 e dagli artt. 8 e 15 del R.R. n. 8/2015, di cui di seguito.

Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

A norma dell'art.17 della Legge Regionale, le strutture per il commiato si individuano in:

a) la "casa funeraria": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;

b) la "sala del commiato": struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.

Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, devono essere fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Sia le case funerarie che le sale del commiato devono essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Nello specifico si evidenzia quanto disposto dal DPR del 14/01/1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.", allegato 1 art.1 sezione "Servizio Mortuario" che dispone "Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.



Requisiti minimi strutturali

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- locale preparazione personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici per i parenti;
- sala per onoranze funebri al feretro;
- deposito materiale.



Requisiti minimi impiantistici: il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche: temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme, umidità relativa 60% +/- 5, n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h. È prevista la seguente dotazione minima impiantistica: impianto illuminazione di emergenza.

Le strutture per il commiato, inoltre, devono possedere, ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale e in aggiunta a quanto previsto dal DPR succitato:

- a) locale spogliatoio per il personale;
- b) servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili.

Inoltre, è preferibile, ma non obbligatorio, dotarsi di un locale per ristoro.

La dotazione minima impiantistica richiesta, in aggiunta a quanto prescritto dal DPR, è la seguente:

- a. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza da parte di un operatore, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- b. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

Si evidenzia che le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

Qualora dovesse rendersi necessaria l'approvazione della costruzione di strutture per il commiato e case funerarie nei centri abitati, la collocazione di strutture per il commiato, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e alla fascia di rispetto di almeno duecento metri dal centro abitato, nonché valutazioni inerenti alle destinazioni d'uso ammissibili di tali tipologie di strutture, richiede la valutazione puntuale dell'interesse pubblico da effettuarsi, a norma di legge, dal dirigente comunale competente e, preliminarmente, dal Consiglio Comunale.

Con riferimento invece alla definizione di “strutture di vita collettiva”, si fa presente che, nelle more di un intervento chiarificatore e/o di modifica della norma regionale, detto concetto debba riferirsi al complesso di attività eterogenee che hanno in comune il fatto di essere aperte ad un pubblico ampio occupandosi di servizi principalmente a carattere assistenziale, educativo, sanitario, sociale e ricreativo. Per tale motivazione, va conseguentemente esclusa l'apertura di strutture per il commiato all'interno di condomini residenziali o all'interno di strutture nelle quali siano presenti attività aperte ad un ampio pubblico.

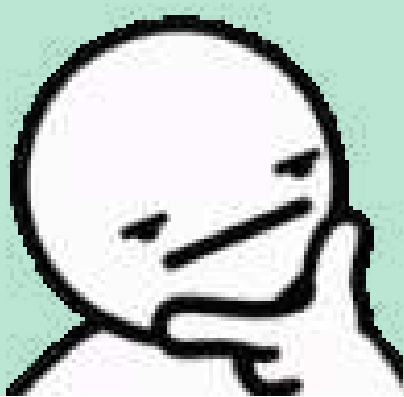
Per quanto attiene ai requisiti organizzativi, si rammenta che l'apertura delle strutture per il commiato al pubblico, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.

Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari sanitari e dei servizi obitoriali.

Le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

Il personale delle strutture per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

Si evidenzia che i luoghi di culto che desiderano svolgere le attività previste dall'art.17 della Legge Regionale sono soggette al rispetto degli stessi adempimenti e requisiti prescritti per le strutture del commiato.



3. Salute e sicurezza sul lavoro

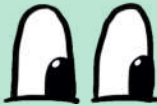
Tutte le attività mortuarie devono essere svolte nel rispetto del D.lgs. 81/2008, in particolare:

- Applicazione delle misure generali di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

- Valutazione dei rischi specifici, tra cui rischio biologico, movimentazione dei carichi, stress lavoro correlato;

- Formazione obbligatoria per il personale in materia di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI);

- Obbligo per i datori di lavoro di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).



4. Compiti di vigilanza a carico delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni

Ai sensi della L.R. n. 34/2008 e del R.R. n. 8/2015, le attività e i servizi funebri, necroscopici e cimiteriali sono soggetti a vigilanza da parte delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni, secondo le rispettive competenze.

In particolare:

Le Aziende Sanitarie Locali esercitano:

- la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi mortuari, inclusi quelli svolti da soggetti privati e dai luoghi di culto;

- controlli periodici sulla regolarità del personale, sulla corretta gestione delle salme, sull'idoneità dei locali e dei mezzi impiegati;

- ispezioni anche senza preavviso e l'irrogazione di eventuali provvedimenti di sospensione temporanea dell'attività in caso di gravi violazioni sanitarie.

I Comuni:

- rilasciano le autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio delle strutture mortuarie e funebri, previo parere favorevole dell'ASL;

- sono competenti per i provvedimenti amministrativi conseguenti alle irregolarità riscontrate;

- hanno l'obbligo di istituire un registro delle imprese funebri autorizzate, soggetto ad aggiornamento periodico.





La Circolare della Regione Puglia è stata inviata all'ANCI PUGLIA, ai Direttori Generali e Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione ed ai Direttori delle ASL con l'invito a prendere nota delle indicazioni ivi contenute e darne la massima diffusione agli Enti competenti, con **richiesta di provvedere a tutte le attività conseguenziali ivi comprese le verifiche delle attività sul proprio territorio** al fine di garantire che i servizi siano svolti in favore della cittadinanza in conformità ai principi e finalità delle disposizioni di legge vigenti.

Chi desiderasse prendere visione della
Circolare regionale Puglia Prot.
0283530/2025 del 27 maggio 2025, può farlo
CLICCANDO QUI



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO



LE IMPRESE FUNEBRI A CONFRONTO CON IL COMUNE SUL PORTALE DIGITALE PER LE DENUNCE DI MORTE

**NAPOLI - prosegue il dialogo tra le imprese funebri e
Amministrazione: piattaforma comunale operativa dal 1° luglio**



Si è svolta il 16 maggio 2025, presso Palazzo San Giacomo, sede istituzionale del Comune di Napoli, una nuova riunione tra le imprese funebri cittadine e l'Amministrazione comunale, convocata dall'Assessore ai Cimiteri, prof. Vincenzo Santagada, per presentare il nuovo portale digitale predisposto per la gestione informatizzata delle denunce di morte e delle autorizzazioni al trasporto e alla sepoltura.

Presenti all'incontro anche il Direttore Generale del Comune, dott. Pasquale Granata, la dirigente del Servizio Statistica e Demografici, dott.ssa Maione (accompagnata da due collaboratori), il dott. Rainone dei Servizi Cimiteriali, e numerosi impresari funebri del territorio. In rappresentanza della FENIOF è intervenuto il Vicepresidente Nazionale Alfonso Cesarano.





In apertura, l'Assessore Santagada ha ringraziato le imprese per la partecipazione, sottolineando la volontà del Comune di Napoli di rispettare pienamente la normativa vigente e di avviare un nuovo percorso di collaborazione concreta e stabile con gli operatori del settore.

Il dott. Granata ha quindi illustrato lo stato di avanzamento della piattaforma, la cui entrata in funzione è prevista per il 1° luglio 2025, inizialmente in modalità sperimentale. Durante la riunione, un collaboratore ha mostrato dal vivo il funzionamento del portale, spiegando le modalità di accesso, l'inserimento dei dati e la chiusura della pratica.

È stato chiarito che la piena operatività del sistema sarà raggiunta solo con l'integrazione al Portale Tessera Sanitaria, che permetterà il collegamento diretto tra Comune, ASL, medici necroscopi e medici di base, come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 1° aprile 2025.

Durante la fase sperimentale, le imprese dovranno accreditarsi sulla piattaforma, creando un proprio spazio digitale in cui caricare dati e documenti scannerizzati. Tuttavia, la consegna cartacea presso l'Ufficio di Stato Civile resterà necessaria per ottenere le autorizzazioni.



Molte imprese hanno espresso preoccupazioni per l'aumento del carico di lavoro, dovendo gestire sia la parte telematica che quella cartacea. È stata proposta una fase iniziale con inserimento parziale delle pratiche, ma il dott. Granata ha chiarito che il processo dovrà essere integralmente digitale fin da subito, per garantire la transizione definitiva.



Il Vicepresidente FENIOF Cesarano ha sollecitato la possibilità di un rilascio provvisorio dell'autorizzazione dopo l'inserimento dei documenti scannerizzati, ma la proposta non è stata accolta: il rilascio rimarrà vincolato alla consegna fisica della documentazione.

Cesarano ha poi posto l'attenzione su una criticità normativa rilevante: nella prassi attuale, le imprese si sostituiscono impropriamente al Comune nella gestione dell'intervento del medico necroscopo, pur non essendo previsto dalla legge. Secondo la normativa, infatti, è lo Stato Civile che deve attivare il medico necroscopo, il quale deve eseguire la visita tra la 15^a e la 30^a ora dal decesso. Solo successivamente può essere rilasciata l'autorizzazione al seppellimento. La scheda ISTAT, invece, ha valore esclusivamente statistico e non è condizione per il rilascio delle autorizzazioni.



Molti operatori hanno sottolineato come tali disfunzioni rendano difficoltosa la programmazione dei funerali, ricordando che, nel rispetto della legge, il rito funebre non dovrebbe mai essere fissato prima delle 30 ore dal decesso, salvo che la visita necroscopica sia già stata effettuata.

La dott.ssa Maione, pur riconoscendo l'obbligo normativo, ha manifestato perplessità sull'attivazione diretta dei medici necroscopi da parte del suo ufficio, ritenendo che ciò sarà possibile solo con l'attivazione completa del sistema sanitario digitale.

In chiusura, il dott. Granata ha proposto l'organizzazione di una riunione tecnica ristretta con tre o quattro delegati delle imprese funebri per testare la piattaforma, verificarne le funzionalità e raccogliere suggerimenti operativi.

È stato inoltre condiviso l'obiettivo comune di concordare con la ASL competente un piano per l'integrazione con il Portale Tessera Sanitaria, elemento indispensabile per completare la digitalizzazione del processo.

La riunione si è conclusa alle ore 17:30, con l'impegno reciproco a mantenere un dialogo costante e costruttivo tra istituzioni e operatori del settore, per garantire un percorso di semplificazione e modernizzazione realmente efficace.

Corte Costituzionale: le imprese funebri possono svolgere servizi di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti

Si informa che, dopo una precedente pronuncia del TAR Calabria, la Corte costituzionale, con la sentenza numero 62, depositata il 29 aprile 2025, **ha dichiarato l'illegittimità costituzionale** dell'articolo 7, comma 4, della legge della Regione Calabria 29 novembre 2019, numero 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria), come sostituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, numero 38, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria)», **nella parte in cui vietava alle imprese funebri l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.**



Oggetto della questione era il divieto per le imprese funebri disposto dalla Regione Calabria -nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute- , con il quale veniva disposta una barriera all'ingresso nel mercato del servizio di ambulanza generalmente inteso (vale a dire comprensivo sia del trasporto di soccorso, che di quello non urgente e programmabile di pazienti, effettuato mediante servizio di Ncc di ambulanza), così interferendo con la materia «tutela della concorrenza» che risulta essere di mera competenza legislativa statale.

La Corte Costituzionale ha distinto nell'ambito del divieto fra quello, imposto alle imprese funebri, di esercitare **trasporto di soccorso** e quello, parimenti imposto, di esercitare **servizio di Ncc di ambulanza per trasporto non urgente e programmabile di pazienti**.

Nel primo caso, ovvero il **trasporto di soccorso**, la preclusione fissata dal legislatore regionale è stata ritenuta corretta in quanto diretta a tutelare la tranquillità e il benessere psicologico di soggetti particolarmente vulnerabili – come chi necessita di cure urgenti, i suoi parenti prossimi o gli accompagnatori – trovando dunque il suo fondamento nella materia della tutela della salute, producendo peraltro anche un effetto pro-concorrenziale atto a scongiurare il verificarsi di fenomeni di procacciamento d'affare per le imprese funebri. **Le imprese funebri dunque non potranno esercitare servizi d'ambulanza di soccorso.**



Nel secondo caso, invece, **il divieto di svolgimento di servizio Ncc per trasporto non urgente e programmabile** secondo la Corte Costituzionale non rientra nelle competenze della Regione in quanto non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute o di altro interesse pubblico, bensì incide direttamente sulla concorrenza, introducendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale ed influenzando negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini. **Le imprese funebri dunque potranno continuare a gestire servizi d'ambulanza per trasporti non urgenti e programmabili.**

La Corte costituzionale, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, per analogo vizio di competenza, del comma 4, dell'articolo 7, della legge Regione Calabria 48/2019 anche nella parte in cui vietava l'esercizio di attività funebre ai soggetti che svolgono il solo servizio di Ncc con ambulanza per trasporto non urgente e programmabile.



Dal 30 giugno 2025 scatta l'obbligo della PEC per gli amministratori di società

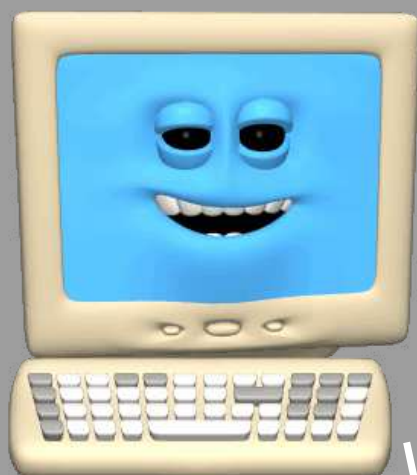
Dal primo di gennaio di quest'anno, tutte le nuove società costituite o iscritte nel Registro Imprese devono indicare la **PEC dell'amministratore** al momento dell'iscrizione mentre le società già esistenti devono comunicare la PEC dell'amministratore entro il 30 giugno 2025.

L'obbligo si applica a tutte le forme societarie (di persone e di capitali) e anche alle reti d'impresa con soggettività giuridica.

Sono escluse dall'obbligo le società semplici (tranne quelle agricole), i consorzi, le società di mutuo soccorso e altri enti non imprenditoriali o non societari.

E' necessario fare attenzione perché in caso di inadempienza, oltre al blocco della pratica presentata al Registro Imprese, è prevista una **sanzione da € 103 a € 1.032**, ridotta a 1/3 se regolarizzata entro 30 giorni.

Ogni amministratore deve avere una PEC diversa da quella della società.

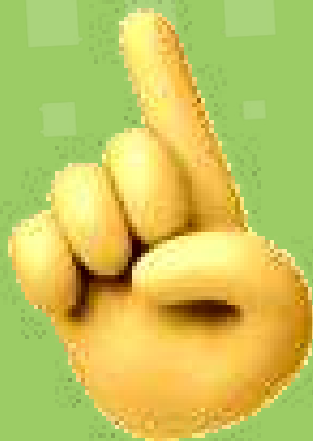


Regione Lombardia: no all'utilizzo di camere ardenti di RSA e strutture sanitarie per i defunti fuori struttura

in data 22 maggio 2025 la ATS Val Padana della Regione Lombardia ha diramato il Prot. 42759/25. Tale documento è stato inviato ai Comuni dell'ATS Val Padana, ASST Mantova, ASST Cremona ed ASST Crema, oltre che alle imprese funebri della Val Padana ed alla FENIOF per conoscenza (a seguito di alcune segnalazioni inviate dalla federazione), e contiene diverse importanti indicazioni per dirimere alcuni dubbi sia sul tema del periodo di osservazione, sia di trasporto a bara aperta che di utilizzo delle camere mortuarie in strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Questi i chiarimenti più importanti del Prot. 42759/25 dell'ATS VAL PADANA:

- 1) A seguito di decesso in Struttura Sanitaria e su richiesta dei familiari è permesso il periodo di osservazione delle salme presso l'abitazione dei defunti e dei familiari o presso una casa funeraria, mentre non è consentito assimilare l'RSA (che può essere utilizzata in caso di decesso all'interno della RSA stessa) o la casa di riposo all'abitazione del defunto al fine di procedere all'osservazione delle salme secondo il combinato disposto dall'art. 11 Regolamento Regionale 14 giugno 2022, n. 4.
- 2) Il periodo di osservazione non può essere consentito c/o obitorio di Presidio Ospedaliero differente da quello di decesso. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lett. c), del r.r. n. 4/2022 deve essere intesa con riferimento a ciascuna struttura sanitaria. Ne consegue che non è consentito il trasferimento delle salme da un presidio ospedaliero ad un altro, ancorché afferente alla medesima ASST. Si evidenzia, altresì, che secondo quanto disposto dall'art. 70, comma 6, della l.r. 33/2009, su richiesta dei congiunti, le salme possono essere poste per il periodo di osservazione, presso le case funerarie.
- 3) -La camera mortuaria situata all'interno di una struttura ospedaliera non può essere messa a disposizione delle imprese funebri. L'utilizzo da parte di un'impresa funebre della camera mortuaria situata all'interno di una struttura ospedaliera viola la ratio sottesa alle disposizioni di cui agli articoli 67 bis, comma 1, lett. c), 70, comma 7, e 70 bis della l.r. 33/2009 nonché all'art. 11 del r.r. 4/2022. Altresì, si richiama la disposizione di cui all'art. 70, comma 5, della l.r. 33/2009 che consente alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che operano in regime di ricovero di ricevere, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, quelle delle sole persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ATS abbia certificato la carenza delle condizioni igienico-sanitarie a) per il periodo di osservazione, b) per l'effettuazione di riscontri diagnostici, autopsie o l'esecuzione di altri provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria.
- 4) Decesso presso l'abitazione: il defunto non può essere portato per il periodo di osservazione presso la camera mortuaria collocata all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria più vicina, fatto salvo, i casi in cui ricorrono motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali disciplinati dall'art. 11 comma 3, del r.r. n. 4/2022 su disposizione del Sindaco.



Di conseguenza, **non appare più giuridicamente fondata la possibilità di utilizzare le camere ardenti delle Strutture Socio-Sanitarie (RSA) e delle Strutture Sanitarie (Ospedali, Case di Cura) per persone estranee alla struttura**, quindi non decedute presso di essa (fatto salvo i casi previsti dal punto 3-4).

Riferimento attuale è quanto disposto dall'art. 11 del r.r. 4/2022, il quale prevede che il periodo di osservazione delle salme può svolgersi presso:

- l'abitazione del defunto o dei suoi familiari;
- una casa funeraria;
- la camera mortuaria all'interno della struttura sanitaria o sociosanitaria dove è avvenuto il decesso;
- l'obitorio o il deposito di osservazione del comune.

Da ciò ne consegue che qualsiasi altro luogo diverso da quelli sopra individuati non possa essere utilizzato per lo svolgersi del periodo di osservazione.

Per quanto sopra esposto, con l'abrogazione del r.r. 6/2004 non possono più considerarsi vigenti anche eventuali indicazioni fornite dalle ex ASL sull'utilizzo delle camere mortuarie delle Strutture Socio-Sanitarie (RSA) e/o eventuali convenzioni stipulate dai Comuni con le RSA per l'individuazione dell'obitorio o deposito di osservazione comunale.

**Chi desiderasse visionare il
Prot.42739/25 dell'ATS Val Padana
può farlo cliccando sul logo sottostante:**





DAL 1965 LA FENIOF E' A
SUPPORTO DELLE IMPRESE
FUNEBRI PRIVATE CHE
HANNO UN APPROCCIO
ETICO E PROFESSIONALE
ALL'ATTIVITA' FUNEBRE.

SE ANCHE TU CONDIVIDI
QUESTI VALORI LA FENIOF E'
LA TUA FEDERAZIONE.

SEI GIA' ISCRITTO?
SE NON LO SEI PUOI FARLO
CLICCANDO QUI



MODULO ASSOCIATIVO 2025

Comune non incassa le somme dei servizi cimiteriali: danno da 320.000€

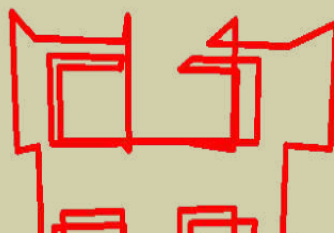
MONDRAGONE (Caserta): un **danno erariale da 320.000€** sembra sia stato causato da **4 dipendenti infedeli del comune mondragonese** nella gestione dei servizi cimiteriali.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caserta hanno notificato gli inviti a fornire deduzioni, emessi dalla Sezione Giurisdizionale della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, nei confronti di 4 indagati; tali soggetti saranno chiamati a dare riscontro della regolarità della gestione delle entrate cimiteriali dell'ente comunale.

Dalle risultanze istruttorie sarebbe infatti emersa una situazione di sostanziale omissione relativamente agli incassi dovuti al Comune di Mondragone riguardo a tutte le operazioni cimiteriali circa le quali **non sarebbero mai stati incassati gli importi corrispondenti ai servizi a pagamento per l'utenza.**

Le investigazioni avrebbero riscontrato un grave comportamento omissivo posto in essere dai 4 dipendenti comunali i quali, oltre a non avere mai richiesto il pagamento delle prestazioni rese per i servizi cimiteriali avrebbero altresì mancato nel calcolare il progressivo adeguamento delle tariffe agli indici ISTAT, arrecando all'ente mondragonese un ingente danno quantificato complessivamente, dal 2009 al 2014, in 319.468,76 euro.

A fronte dei significativi profili di pregiudizio erariale emersi, la Procura Contabile ha costituito in mora i responsabili, **intimandoli di risarcire direttamente il danno** a favore del Comune di Mondragone.



PROGRAMMA DOMANI

pianificare e pagare in vita
il funerale di domani

UN SERVIZIO DELLA FENIOF PER I PROPRI ASSOCIATI

Fra le tante reali esigenze di mercato è da tempo emersa quella di poter soddisfare la richiesta, da parte della clientela, ma anche di molte imprese funebri, di poter provvedere alle proprie esequie funebri o dei propri congiunti, prima dell'evento.

In altre parole occorreva un prodotto che potesse rispondere alle necessità di chi non vuole essere di peso ai propri parenti al momento del decesso o teme di non poter contare su di alcuno.

Occorreva altresì un prodotto che desse la garanzia di esecuzione del funerale da parte dell'impresa funebre di fiducia, scelta autonomamente in **vita**, e al contempo la certezza che gli importi destinati al funerale non potessero essere rivendicati da parenti ed aventi titolo sul futuro defunto.



PROGRAMMA DOMANI

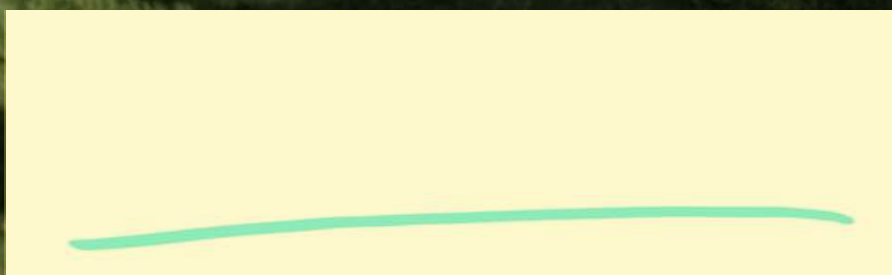
UNA ESIGENZA DA SODDISFARE

Il Programma Domani, nasce e si realizza in tale prospettiva con la fondamentale caratteristica di essere fortemente innovativo, sia rispetto a soluzioni “artigianali” messe in atto da alcune imprese funebri (con tutti i limiti, anche legali, ivi connessi) sia rispetto a quelle che cercano di realizzare in Italia le Compagnie di assicurazione ed alcune Società Finanziarie.

Con il Programma Domani è l'impresa funebre il fulcro del contratto funerario, che si sviluppa e realizza in piena autonomia, secondo le proprie capacità di servizio e le proprie modalità operative.

Inoltre al decesso del sottoscrittore, oltre ad avere la garanzia che il servizio funebre verrà svolto dall'impresa funebre scelta da quest'ultimo quando era in vita, tutto l'importo di liquidazione della polizza sarà destinato al pagamento del funerale senza la possibilità da parte dei parenti del defunto di destinare tale importo (totalmente o parzialmente) ad altre spese o acquisti. Una garanzia importantissima che solo il PROGRAMMA DOMANI offre.

VUOI INFORMAZIONI?



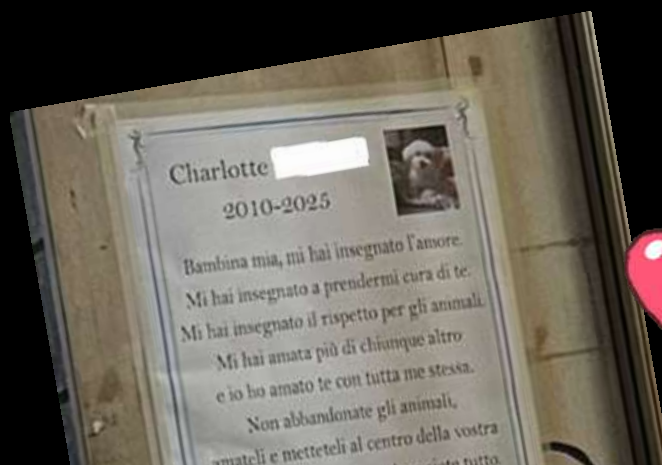
PUGLIA: spuntano i primi manifesti funebri per animali

“Mi hai insegnato l’amore, il rispetto per gli animali, mi hai amata. Ed io ho amato te con tutta me stessa. Non abbandonato gli animali, metteteli al centro della vostra quotidianità. Per loro siete tutto”; il messaggio di addio è affisso dinanzi al portone condominiale in cui Charlotte (Kikketta), una barboncina scomparsa da poco, ha vissuto la sua vita a quattro zampe.

A Trani, in Puglia, è comparso un vero e proprio manifesto funebre dedicato a lei con tanto di nome, cognome (registrato all'anagrafe veterinaria), data di nascita e decesso.

Un nuovo servizio che si accompagna ad una nuova esigenza di chi, in presenza della perdita del proprio animale da compagnia, intende comunicarlo all'esterno della famiglia per una condivisione pubblica del proprio lutto.

Ad oggi i manifesti rappresentano solo il primo passo verso una serie di servizi rivolti agli animali d'affezione che vengono a mancare (non mancano esempi in tutto il Paese di cimiteri per animali, forni crematori e servizi di commiato dedicati); sempre più in futuro assisteremo a nuove sensibilità e richieste per gli animali deceduti, articolandosi attraverso una comunicazione alla collettività come quella di Trani che non resta tra le mura domestiche, ma viene notificata anche ai vicini per la partecipazione del dolore, proprio come accade per un parente.



Petizione per creare il primo bosco dove unire ceneri di cremazione e alberi

A Ozzano dell'Emilia (Bologna) è stata presentata una raccolta firme che punta a rivoluzionare il modo di vivere la memoria e il lutto. Dal 5 maggio al 5 luglio, l'associazione Culturale Becoming Trees ha lanciato la campagna "Diventare Alberi ad Ozzano", con l'obiettivo di chiedere al Comune la destinazione di un'area verde a Borgo San Pietro per la creazione del primo spazio pubblico italiano in cui le ceneri di cremazione possano essere unite simbolicamente a un albero, nella logica di una sepoltura ecologica e rigenerativa che si pone in alternativa ai cimiteri tradizionali.

A ispirare il progetto è la storia di Monica Giannini, una insegnante di danza molto amata a Ozzano, scomparsa recentemente, la quale aveva espresso il desiderio di «diventare un albero» proprio nel verde di Borgo San Pietro. La sua volontà ha acceso un dibattito nella comunità, portando alla nascita di un progetto che oggi coinvolge cittadini, associazioni e professionisti di vari settori. Il progetto, sviluppato con il supporto di Legacoop e del mondo accademico, non comporterebbe spese per l'amministrazione pubblica avendo previsto l'assegnazione dell'area tramite un bando di evidenza pubblica, lasciando spazio alla gestione da parte di enti e realtà locali interessate.





"dal 1965 al servizio delle imprese funebri italiane"

FENIOF

Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

Via Pietro Miliani, 7a - 40132 Bologna e-mail: feniof@feniof.it sito web: www.feniof.it

Telefono Segreteria Nazionale: +39 0516650285 fax: +39 0516650283

Federazione associata a



Partner nazionale



**Arrivederci al prossimo
numero de
l'INFORMASOCI DIGITALE
FENIOF!**

